



Comune di Palermo

Il Sindaco

ORDINANZA N. 165 del 12/12/2020

Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19 – Individuazione aree in applicazione dell’art. 1, co. 5, del D.P.C.M. 03/12/2020

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato da ultimo sino al 31/01/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il D.P.C.M. del 03/12/2020 le cui disposizioni si applicano a far data del 04/12/2020 e sono efficaci sino al 15/01/2021 e che opera i dovuti richiami ai protocolli di sicurezza nell’ambito delle varie attività trattate;

RILEVATO che all’art. 1, co. 2, del citato D.P.C.M. è confermato l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

RILEVATO che l’art. 1, co. 5), del citato Decreto testualmente recita “*Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta giornata o in determinate fasce orare la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciale legittimamente aperti e alle abitazione private.*”, e che pertanto è legittimo ritenere che si è inteso contemperare, sulla base di una valutazione potenziale e non di un formale accertamento, da un lato il rispetto del divieto di assembramento e, dall’altro, lo svolgimento delle attività commerciali secondo le norme contenute nei provvedimenti emergenziali e nei più volte richiamati protocolli di sicurezza;

CONSIDERATO che:

- sul territorio cittadino sono individuabili aree con elevata concentrazione di pubblici esercizi, che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere seriamente pregiudicato il rispetto del distanziamento sociale e che provocano situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus;
- i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del Covid-19, hanno evidenziato la diffusa presenza di estesi fenomeni aggregativi che possono creare situazioni di assembramento soprattutto nel periodo delle festività Natalizie, al di fuori del divieto di circolare dalle ore 22:00 alle ore 05:00 così come introdotto dall'art. 1, co. 3, dal D.P.C.M. citato;
- con la nota prot. n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 07/11/2020 del Ministero dell'Interno, è stato evidenziato che l'attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, è desumibile dalla forte raccomandazione, contenuta nell'art. 1, co. 3, di limitare gli spostamenti personali, salvo le deroghe espressamente previste dalla norma;

nell'ambito delle riunioni periodiche indette dal Prefetto di Palermo funzionali al monitoraggio e aggiornamento della situazione epidemiologica, da parte delle Autorità Sanitarie Locali è stata sollecitata e rappresentata la necessità di assumere iniziative di prevenzione e precauzionali finalizzate al contenimento della diffusione del Covid19 soprattutto nel periodo Natalizio oggetto di particolare attenzioni con l'emanazione del D.P.C.M. del 03/12/2020;

RAVVISATA la necessità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la *ratio* che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

RITENUTA ai sensi dell'art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e successive, sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre al divieto di stazionamento mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M., competenza peraltro confermata da ultimo dall'art. 2, co. 3, dell'ordinanza n. 64 del 10/12/2020 del Presidente della Regione Siciliana;

PRESO ATTO che, dall'analisi dei dati finora raccolti dalle Autorità competenti nell'azione di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di lotta alla diffusione pandemica, aventi ad oggetto, oltre alle predette violazioni, anche le segnalazioni pervenute da cittadini e da altri organi della civica amministrazione, sono state individuate le aree (strade, piazze etc per le quali occorre, al momento e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione emergenziale, applicare l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 03 dicembre 2020, ritendendo opportuno, altresì, richiamare la stretta applicazione ai protocolli di sicurezza nei vari ambiti di attività di applicazione del D.P.C.M. e da ultimo dalle prescrizioni contenute nell'art. 2, co. 1 e 2, della citata Ordinanza Presidenziale n. 64/2020;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta del 11/12/2020;

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e **fino al 15/01/2021 compreso** – con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica – ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n.19, convertito in Legge n. 35/2020, è disposto il **divieto di stazionamento per le persone, dal Lunedì alla Domenica dalle ore 11:00 e fino alle ore 22:00 e il 01/01/2021 dalle ore 07:00 alle ore 22:00** nelle sotto indicate zone della città oggetto delle segnalazioni sopra richiamate:

- **Quartiere Tribunali Castellammare il cui perimetro è fissato nelle seguenti vie:**
 - Via Lincoln – Piazza Giulio Cesare – Via Maqueda – Via Cavour – Piazza XIII Vittime – Via Filippo Patti – Litorale (dal prolungamento ideale di Via Filippo Patti al prolungamento di Via Lincoln) ricadenti nella 1^a Circoscrizione;
- **Quartiere Palazzo Reale Monte di Pietà il cui perimetro è fissato nelle seguenti vie:**
 - Corso Tukory – Corso Re Ruggero – Piazza Indipendenza – Corso Calatafimi – Vicolo a Porta Nuova – Corso Alberto Amedeo – Piazza Vittorio Emanuele Orlando – Via Volturno – Piazza Giuseppe Verdi – Via Maqueda ricadente nella 1^a Circoscrizione;
- **Quartiere Politeama Libertà il cui perimetro è fissato nelle seguenti vie:**
 - Via Filippo Patti- Piazza XIII Vittime – Via Cavour – Piazza Giuseppe Verdi – Via Volturno – Piazza Vittorio Emanuele Orlando – Via Giovanni Pacini – Limite (ex sede) della strada ferrata PA/TP – Delimitazione ovest impianti ferroviari delle stazioni Lolli e Notarbartolo – Via G. Damiani Almejda – Via Piersanti Mattarella – Muro di cinta di Villa Trabia – Piazza Luigi Scalia – Via Giorgio Montisoro – Via Libertà – Piazza Francesco Crispi – Via delle Croci – Recinzione nord-ovest dell'Ucciardone – Piazza Carlo Giacchery – Via Cristoforo Colombo – Linea perpendicolare a Via Cristoforo Colomba condotta dal cancello (accesso nord) dell'area portuale al mare – Litorale (da detta linea all'asse prolungato di Via Filippo Patti) – Via Sampolo – Via Salvatore Puglisi – Via Andrea Cirrincione – Via Vincenzo Fuxa e suo prolungamento ideale al Muro di cinta del Parco della Favorita – Piazza Leoni – Vie dei Leoni – Viale Emilia – Via Empedocle Restivo – Via Marche – Viale delle Alpi – Via Daidone – Via Umberto Giordano – Via Notarbartolo ricadenti nella 8^a Circoscrizione.

È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti - che dovranno indicare all'esterno degli stessi il numero massimo di clienti che possono essere contemporaneamente presenti all'interno e tutte le altre

attività consentite dal D.P.C.M. nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M., dando altresì atto che nelle attività consentite nel D.P.C.M., vanno rigorosamente osservate da parte degli organi competenti le prescrizioni contenute nei relativi protocolli di sicurezza e da ultimo quelle introdotte dall'art.2, co. 1 e 2, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 64/2020;

E' fatta salva, altresì, la possibilità nelle zone interdette del presente provvedimento, di attendere in fila all'esterno, nel rispetto del previsto distanziamento interpersonale di almeno un metro, prima di accedere all'interno degli esercizi commerciali;

Dare atto che si fa espressa riserva di adottare, con successivo provvedimento e previo confronto con le organizzazioni di categoria e in attuazione dell'art. 2, co. 3, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 64/2020, l'ipotesi, per gli esercizi pubblici, dell'orario continuato o di una diversa articolazione degli orari di apertura e chiusura degli stessi.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. La stessa diventa esecutiva il giorno successivo alla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 21-*bis* L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

Il Responsabile del procedimento

Il Capo di Gabinetto

Dott. Sergio Pollicita

Firmato digitalmente da: Sergio Pollicita

Organizzazione: COMUNE DI PALERMO/80016350821

Data: 12/12/2020 09:24:29

Il Sindaco

Prof. Leoluca Orlando